



COMUNE DI ALBINEA

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 54 del 06-06-2020

ORIGINALE

Oggetto: MISURE A SOSTEGNO DEL TERRITORIO A SEGUITO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 E CONTESTUALE APPROVAZIONE 3° PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020-2022 - ARTICOLO 175 D.LGS. 18 AGOSTO 2000.

L'anno duemilaventi il giorno sei del mese di giugno alle ore 08:30, in Albinea, nella residenza municipale si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano presenti

Giberti Nico	Sindaco	P
Nasi Mauro	Vice Sindaco	P
Ibattici Roberta	Assessore	P
Rossi Mirella	Assessore	P
Menzioz Daniele	Assessore	P

Presenti n. 5

Assenti n. 0.

Assume la presidenza il Sig. Nico Giberti in qualità di Sindaco assistito dal Segretario Comunale Dott.ssa Anna Maria Pelosi.

Il Sindaco constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

SI DA' ATTO CHE su richiesta della Giunta comunale sono apportate alcune modifiche:

- l'esenzione dal pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico viene applicato anche alle associazioni culturali, ricreative e ai circoli culturali che svolgono alcune delle proprie attività di intrattenimento culturale nei parchi e nelle aree pubbliche;
- è previsto per gli esercizi pubblici il rimborso delle somme già versate ed introitate dal Comune di Albinea dal 10.03.2020 al 31.10.2020 sia per le occupazioni permanenti che temporanee (punto 4 del dispositivo);

il segretario generale, presente, rilascia seduta stante parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione.

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020 n. 33 "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato sulla G.U.R.I. n. 125 S.G. del 16.05.2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020;

VISTO il Decreto Legge n° 34 del 19/05/2020 pubblicato sulla G.U.R.I. n° 128 del 19/05/2020 che all'articolo 181 reca:

Art.181

Sostegno alle imprese di pubblico esercizio

- 1. Anche al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n.8, sono esonerati dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dal canone di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.*
- 2. A far data dallo stesso termine di cui al comma 1 e fino al 31 ottobre 2020, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'Ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.*
- 3. Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, e comunque non oltre il 31 ottobre 2020, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.*
- 4. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al comma 3 è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6 comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.*
- 5. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 127,5*

milioni di euro per l'anno 2020. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 il decreto medesimo è comunque adottato.

6. *All'onere derivante dal presente articolo, pari a 127,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'art. 265.*

PRESO ATTO CHE:

- nel documento tecnico su ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 nel settore della ristorazione redatto da INAIL e Istituto Superiore di Sanità e di maggio 2020 si legge che: *“Andrebbero, in primo luogo e soprattutto in una prima fase, favorite soprattutto soluzioni che privilegino l'uso di spazi all'aperto rispetto ai locali chiusi, anche attraverso soluzioni di sistema che favoriscano queste modalità”;*
- le Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, produttive e Ricreative approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle province Autonome, in particolare al capitolo Ristorazione, dove prevede espressamente che *“I tavoli devono essere disposti in modo che le sedute garantiscano il distanziamento interpersonale di almeno un metro di separazione tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Tale distanza può essere ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche tra i diversi tavoli adeguate a prevenire il contagio tramite droplet”;*
- il “Protocollo di Regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e attività da asporto e consumo sul posto”, allegato all'ordinanza del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 82/2020, recita che: *“Al riguardo per le aree di somministrazione della clientela sono da privilegiare spazi all'aperto che presentano minori rischi di trasmissione del virus. A tal fine si promuove l'estensione da parte dei Comuni delle occupazioni di suolo pubblico ovvero la concessione di nuove occupazioni di suolo pubblico, ove possibile in relazione al contesto urbano, al fine di assicurare maggiore spazio all'aperto per le aree di somministrazione alla clientela e per consentire un maggiore distanziamento dei tavoli”;*

CONSIDERATE le istanze di concessione di area pubblica per distese estive e/o di ampliamento delle stesse pervenute da parte di pubblici esercizi del territorio, agli atti dell'Uff. Commercio e Att. Produttive;

RAVVISATA la necessità di contribuire a fronteggiare la crisi che stanno attraversando tali esercizi commerciali concedendo loro di rinnovare le stesse autorizzazioni incrementando le superfici utilizzabili al fine di rispettare le norme del distanziamento sociale imposte dai provvedimenti emanati dal Governo nonché nel rispetto della legislazione vigente e per adempiere a quanto previsto nel DL 34 del 19/05/2020, semplificare e rendere celere il procedimento amministrativo legato al rilascio dell'autorizzazione senza alcun onere a carico del richiedente;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 che:

- all'articolo 1 punto d) recita *“è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purchè comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria*

la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti”;

- all'articolo 1 punto m) prevede che dal 15 giugno possano essere svolte attività di spettacolo anche in spazi aperti;

VISTI:

- il Decreto n. 82 del 17/05/2020 del Presidente della Regione Emilia-Romagna che all'articolo 7 recita:

“a decorrere dal 25 maggio 2020 sono consentite le seguenti attività:

(omissis)

- attività sportiva di base e attività motoria, anche in forma di allenamento collettivo di squadra, svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere attraverso l'esercizio fisico, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, previa adozione di specifico protocollo regionale e nel rispetto dei principi contenuti nelle linee guida nazionali”;

CONSIDERATE le possibili istanze da parte delle associazioni sportive di svolgere attività motoria e da parte delle associazioni culturali, ricreative e dei circoli culturali di svolgere alcune delle proprie attività di intrattenimento culturale nei parchi e nelle aree pubbliche e la conseguente richiesta di esenzione dal pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico;

RAVVISATA l'opportunità di favorire, in caso di richiesta, la fruizione di maggiori occasioni per la pratica sportiva e motoria, nonché culturale e ricreativa ai cittadini albinetani e del territorio e, nel contempo, sostenere il mondo sportivo e culturale dando visibilità alla realizzazione di attività all'aperto nelle aree verdi pubbliche comunali, senza ulteriori oneri a carico degli organizzatori - in deroga alle distinzioni di utilizzo contenute nella Delibera di Giunta n. 9 del 28/01/2020 “Approvazione delle tariffe servizi comunale per l'anno 2020” - assicurando, nel contempo, la contestuale libera fruizione dei luoghi da parte della cittadinanza, la sicurezza delle aree e delle attrezzature e la corretta fruizione delle aree verdi, che dovranno essere mantenute e restituite nello stato originario al termine dell'impiego da parte degli organizzatori;

VALUTATO INOLTRE CHE l'attuale situazione di crisi economica sta interessando anche altre attività commerciali non ricomprese nel DL 34/2020 come esercizi di vicinato di commercio al dettaglio non alimentare e commercio su area pubblica, nonché il mondo sportivo e dell'associazionismo e degli enti di promozione sportiva in generale;

RAVVISATA pertanto la necessità di contribuire a fronteggiare tale situazione prevedendo esenzioni anche per le categorie di cui sopra fino alla scadenza comunque prevista dal DL 34/2020;

RITENUTO ALTRESI' OPPORTUNO prorogare la scadenza dei provvedimenti di concessione di occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche relativi ai cantieri stradali o privati ricadenti su pubblica viabilità che sono stati sospesi in seguito all'adozione delle misure restrittive del governo inerenti e conseguenti all'emergenza sanitaria causata dall'infezione da Covid-19 e per i quali i richiedenti, pur avendo regolarmente versato la tariffa, non hanno beneficiato dell'occupazione;

RICHIAMATO il Regolamento comunale per l'occupazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 76/98, art. 30 comma 4) -*“Il Comune con deliberazione di Giunta Comunale, per eventi eccezionali,*

esposizioni e manifestazioni di rilevante interesse pubblico, culturale, ricreativo, sportivo e produttivo per il territorio, può stabilire specifici canoni fissi, anche a forfait”;

VALUTATA l'emergenza epidemiologica da COVID-19 quale evento eccezionale;

RAVVISATA pertanto la competenza della Giunta Comunale, anche per le fattispecie non previste nel decreto D.L. 34/2020, in quanto, per un periodo limitato, l'Amministrazione agisce esclusivamente sulla tariffa e non introduce nuove esenzioni oltre quelle dal Regolamento per l'occupazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 76/98;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 09/03/2020, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione per il periodo 2020/2022;

RICHIAMATA, altresì, la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 09/03/2020, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2020/2022;

ASSUNTI, al fine di dare prosecuzione a quanto sopra esposto, i poteri del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 175, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, che testualmente recita: “Ai sensi dell'art. 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine”;

RITENUTO opportuno procedere, pertanto, alla variazione d'urgenza del bilancio di previsione 2020-2022, esercizio 2020, come meglio individuata negli allegati “A” e “B” acclusi alla presente deliberazione;

DATO ATTO del permanere degli equilibri di bilancio, in quanto trattasi di minori entrate di parte corrente e maggiori spese di parte corrente che si compensano con economia di spesa di parte corrente;

DATO ATTO che è stato acquisito in data 03.06.2020 (verbale n. 9) il parere favorevole del Revisore unico dei Conti;

DATO ATTO CHE sulla proposta della presente deliberazione:

- i Responsabili dei servizi interessati per quanto concerne la regolarità tecnica, hanno espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, come da nota allegata all'originale del presente atto;
- il Responsabile del Servizio finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, come da nota allegata all'originale del presente atto;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1. di autorizzare tutti i titolari di pubblici esercizi a presentare domanda di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico (ai fini dell'installazione di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività) ovvero di rinnovo, con o senza aumento delle superfici già concesse, **senza alcun onere a carico del richiedente così come disposto dal D.L 34/2020**, con le seguenti modalità:

- Le domande sono presentate in via telematica all'Ufficio Commercio del Comune di Albinea, con posta elettronica ordinaria, tramite apposita modulistica pubblicata sul sito istituzionale del Comune e allegata la sola planimetria, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e **senza applicazione dell'imposta di bollo** di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
 - Il richiedente dovrà dichiarare nella medesima istanza il rispetto delle norme del codice della strada e delle disposizioni relative all'accessibilità a marciapiedi, passaggi pedonali parcheggi e che le stesse strutture installate non costituiscano o comportino barriera architettonica secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
 - Il richiedente dovrà altresì dichiarare l'osservanza di:
 - a) Documento tecnico su ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 nel settore della ristorazione redatto da Inail e Istituto Superiore di Sanità nel Maggio 2020.
 - b) Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, produttive e Ricreative emanate dalla Conferenza delle Regioni e delle province Autonome.
 - c) "Protocollo di Regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e attività da asporto e consumo sul posto", parte integrante e sostanziale dell'Ordinanza n. 82 della Regione Emilia-Romagna
2. con le stesse modalità, i soggetti di cui sopra, già titolari di concessioni di occupazione permanente di suolo pubblico, possono presentare domanda di ampliamento per strutture temporanee (per collocare sedie, tavoli, pedane o altri elementi di arredo) adiacenti a quelle esistenti, integrando le istanze agli atti, **senza alcun onere a carico del richiedente così come disposto dal D.L 34/2020**;
 3. le strutture amovibili dovranno essere realizzate in modo da poter essere rapidamente rimosse e riposizionate a cura del gestore, su richiesta dell'amministrazione comunale, per imprevedibili esigenze legate all'emergenza sanitaria in corso o altre necessità urgenti;
 4. di prevedere, per i pubblici esercizi di cui sopra, il rimborso delle somme già versate ed introitate dal Comune di Albinea per le occupazioni permanenti e temporanee per il periodo dal 10.03.2020 (data di inizio lockdown per i pubblici esercizi) al 31.10.2020;
 5. di applicare agli operatori del commercio su area pubblica:
 - il pagamento della tariffa piena fino al 10.03.2020 (data di inizio lockdown) e dal 01.11.2020 al 31.12.2020;
 - il pagamento della tariffa piena fino al 21.03.2020 (data di inizio lockdown per i posteggi isolati di Botteghe e Via Grandi) e dal 01.11.2020 al 31.12.2020;
 - l'esenzione del pagamento nel periodo di lockdown dal 10.03.2020 al 31.10.2020; prevedendo il rimborso per chi avesse già provveduto al versamento della tariffa annuale di occupazione suolo pubblico;
 6. di prevedere l'esenzione della tariffa di occupazione suolo pubblico fino al 31.10.2020 per gli operatori del commercio in sede fissa a merceologia non alimentare che dovessero farne richiesta;
 7. di esentare le società e associazioni sportive e gli enti di promozione sportiva in generale e le associazioni culturali, ricreative e i circoli culturali dal pagamento della tariffa per l'utilizzo dei parchi pubblici per l'esercizio rispettivamente dell'attività sportiva e motoria e dell'attività di intrattenimento culturale, previa istanza congiunta e all'Uff.

LLPP-Patrimonio-Ambiente e all'Uff. Cultura e Sport con posta elettronica ordinaria, **senza alcun onere a carico del richiedente così come disposto dal D.L 34/2020**;

8. la validità delle presenti disposizioni, salvo proroghe, fino al 31.10.2020;
9. di prorogare altresì la scadenza dei provvedimenti di concessione di occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche già emessi per i cantieri stradali o privati ricadenti su pubblica viabilità, alle seguenti condizioni:
 - il beneficiario del provvedimento deve aver sospeso la propria attività nel periodo di efficacia della concessione, non avendo pertanto beneficiato di quanto richiesto (la sospensione deve essere dichiarata dall'interessato con riferimento ad un verbale di sospensione dei lavori conseguente a misure restrittive da COVID-19);
 - il beneficiario deve aver già provveduto al pagamento per intero della tariffa COSAP;
 - deve pervenire all'Ente apposita istanza da parte dell'interessato (in esenzione dall'imposta di bollo), con la quale, in riferimento alla concessione di occupazione suolo pubblico in essere, viene indicato l'inizio e il termine della sospensione dei lavori e viene richiesto espressamente che il periodo non goduto possa essere recuperato, per la medesima durata, senza necessità di ulteriore pagamento.
 - all'esito positivo delle verifiche, l'ufficio competente deve provvedere ad emettere apposito provvedimento, da inviare preferibilmente a mezzo PEC al richiedente, disponendo la proroga della concessione di occupazione suolo pubblico per una durata corrispondente al periodo di sospensione.
10. di precisare la competenza della Giunta Comunale sul presente atto stante che per un periodo limitato, l'Amministrazione agisce esclusivamente sulla tariffa e non introduce nuove esenzioni oltre quelle dal Regolamento per l'occupazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 76/98;
11. di apportare, in via d'urgenza, per quanto sopra esposto; al bilancio di previsione finanziario 2020/2022, esercizio finanziario 2020, le variazioni di competenza e di cassa, analiticamente indicate negli allegati "A" e "B" acclusi alla presente deliberazione;
12. di assicurare che, a seguito delle variazioni di cui alla presente deliberazione, non vengono alterati il pareggio e l'equilibrio del bilancio, sulla base dei principi dettati dall'ordinamento finanziario e contabile e in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto trattasi di minori entrate di parte corrente e maggiori spese di parte corrente che si compensano con economie di spesa di parte corrente;
13. di sottoporre il presente atto a ratifica del Consiglio Comunale, in base a quanto stabilito dagli artt. 42, comma 3 e 175, comma 4, TUEL, nella sua prima seduta utile e comunque, non oltre i sessanta giorni successivi alla data di adozione della presente deliberazione.

Inoltre, con voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

stante l'urgenza e la necessità con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese, dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,4 comma del D.Lgs 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
Sig. Nico Giberti

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Anna Maria Pelosi

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)